



Allegato "A" alla raccolta n.10.616.

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DI TECNOLOGIA MECCANICA

Art. 1 - Costituzione.

E' costituita la Associazione Italiana di Tecnologia Meccanica (A.I.TE.M.).

L'Associazione:

- svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Quanto indicato nel presente articolo, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 2 - Scopi ed attività dell'Associazione.

L'Associazione ha lo scopo di contribuire all'avanzamento delle conoscenze scientifiche e tecniche nel campo dei processi, delle macchine e dei sistemi per la produzione meccanica, ivi compresi i materiali ed i sistemi della qualità.

L'associazione è apolitica, aconfessionale e senza scopi di lucro e svolge la propria attività attraverso:

- a) la diffusione negli ambienti scientifici ed industriali della conoscenza, delle tecniche sperimentali e dei risultati ottenuti nel campo delle tecnologie di produzione;
- b) la promozione dei rapporti tra Industria, Università e Centri di Ricerca attraverso la partecipazione a programmi comuni di ricerca, stage per studenti, corsi e seminari per l'integrazione delle conoscenze accademiche ed industriali;
- c) la promozione dell'attività di ricerca e di normativa, anche attraverso la costituzione di gruppi di lavoro e sezioni tematiche;
- d) workshop tematici ed un convegno, di norma con cadenza biennale ed eventualmente collegato con altre manifestazioni scientifiche di carattere similare;
- e) la collaborazione con organizzazioni scientifiche e tecniche o di documentazione nazionali e straniere e con le associazioni italiane e di altri paesi aventi le stesse

finalità;

f) l'organizzazione di corsi di formazione, seminari e laboratori nel campo dei processi e dei sistemi di produzione meccanica;

g) la pubblicizzazione delle attività, mediante un opportuno sistema di informazione;

h) l'erogazione di servizi nel campo dei sistemi di produzione;

i) la predisposizione e vendita di materiale culturale e studi di settore; i ricavati delle vendite saranno utilizzati per lo svolgimento delle attività dell'Associazione così come indicate nel presente statuto;

l) ogni altra forma di attività, approvata dall'Assemblea annuale e demandata per la sua attuazione al Consiglio direttivo, purché compatibile con gli scopi statutari.

L'Associazione infine promuove la formazione di gruppi di ricerca ai fini della partecipazione a progetti di ricerca di interesse nazionale ed internazionali.

Art. 3 - Patrimonio

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione dispone delle quote annuali dei soci ed inoltre di sovvenzioni, erogazioni liberali da parte di privati, proventi derivanti da pubblicazioni, convegni, seminari e servizi, donazioni e lasciti che il Consiglio direttivo può accettare solo se non siano legati a condizioni incompatibili con gli scopi dell'Associazione.

Art. 4 - Sede e durata dell'Associazione.

La sede legale dell'Associazione si intende presso il Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, Piazzale Tecchio 80, 80125 Napoli.

La sede amministrativa dell'Associazione si intende presso la sede del Presidente pro-tempore.

La sede amministrativa dell'Associazione può essere modificata con delibera del Consiglio direttivo.

La durata dell'Associazione è illimitata, salvo scioglimento - cfr. art. 1 - deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria.

In caso di scioglimento, l'Assemblea delibera, dedotte le passività, sulla devoluzione del patrimonio sociale di esso ad una o più organizzazioni culturali od altre o.n.l.u.s., sentito l'eventuale parere dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge n. 662/1996.

Art. 5 - Soci.

L'Associazione è aperta ad ogni persona fisica o giuridica, residente in Italia o all'estero, nonché ad enti od associazioni interessati alle attività dell'Associazione. I soci possono essere ordinari, juniores, onorari, collettivi o sostenitori. Le quote associative vengono fissate annualmente dal Consiglio direttivo. Per diventare socio occorre farne

richiesta al Presidente dell'Associazione; l'accettazione

della domanda è subordinata all'approvazione del Consiglio direttivo. I dottorandi, gli assegnisti di ricerca, i borsisti, i laureati da non più di tre anni e gli studenti possono diventare soci juniores pagando una quota ridotta, definita dal Consiglio direttivo.

Enti, società, dipartimenti universitari ed altre istituzioni, interessati all'attività dell'Associazione, possono richiedere l'afferenza in qualità di soci collettivi o sostenitori. La quota annuale dei soci collettivi e quella relativa ai soci sostenitori è definita dal Consiglio direttivo.

Nelle adunanze e nelle assemblee i soci collettivi sono rappresentati da un delegato che dispone di un solo voto.

Su proposta del Consiglio direttivo, l'Assemblea può proclamare soci onorari persone, enti o società che abbiano svolto attività particolarmente rilevanti nei campi di interesse dell'Associazione. I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale.

Nelle adunanze e nelle assemblee i soci onorari che non siano persone fisiche sono rappresentati da un delegato che dispone di un solo voto.

Il Consiglio direttivo può decidere il pagamento di una quota ridotta o esentare dal pagamento i soci ordinari universitari in pensione, iscritti da più di cinque anni ed in regola con il pagamento delle quote relativamente all'intero periodo di adesione all'associazione prima della messa a riposo. Tali soci verranno identificati come soci onorari.

I soci che intendono dimettersi devono inviare al segretario lettera raccomandata di dimissioni entro il 1 novembre: le dimissioni hanno effetto dal 1 gennaio successivo. Sono considerati dimissionari i soci che hanno più di 3 quote non pagate non necessariamente consecutive, salvo il diritto dell'associazione di esigere le quote non versate.

I soci hanno facoltà di prendere parte a tutte le attività dell'Associazione e ricevono tutti gli atti ufficiali ed il materiale di documentazione diffuso dalla segreteria, anche per via telematica.

Essi possono acquistare a condizioni particolari le pubblicazioni edite dall'Associazione.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti ed hanno diritto ad un voto se in regola con il pagamento delle quote sociali.

I soci sono iscritti in un apposito elenco che deve tenersi costantemente aggiornato a cura del segretario.

Art. 6 - Sezioni.

Per il perseguimento degli scopi culturali istituzionali, l'Associazione può promuovere la costituzione a livello nazionale di specifiche sezioni "tematiche" ed anche, ai soli fini organizzativi, di sezioni territoriali in ambito regionale o pluriregionale.

Art. 7 - Organi dell'Associazione.

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Presidente;
3. il Consiglio direttivo;
4. il Collegio di Revisori dei conti.

L'Assemblea dei soci si riunisce annualmente in via ordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, che indicherà data, ora e luogo della riunione, tanto in prima quanto in seconda convocazione, e l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve essere diramato ai soci almeno 10 giorni prima della data fissata tramite e-mail, lettera o altro idoneo mezzo di comunicazione deliberato dal Consiglio direttivo. La riunione è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni vengono approvate con la maggioranza relativa degli aventi diritto al voto presenti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria, per la quale valgono le stesse regole di convocazione dell'Assemblea ordinaria, può essere richiesta da almeno la metà dei membri del Consiglio direttivo o da almeno un terzo dei soci per deliberare sulle modifiche di statuto e sullo scioglimento dell'Associazione. La riunione è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere approvate con una maggioranza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto presenti o rappresentati.

Ogni socio (ordinario, junior, onorario, collettivo o sostenitore), in regola con il pagamento della quota sociale, se dovuta, ha diritto ad un voto. I soci aventi diritto al voto potranno farsi rappresentare nelle assemblee ordinarie e straordinarie da un altro socio mediante delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ogni socio.

L'Assemblea ordinaria delibera sulle questioni di maggior importanza riguardanti l'attività dell'Associazione e sulla sede e data della successiva Assemblea, la cui organizzazione è affidata ai soci della sede prescelta.

L'Assemblea ordinaria inoltre elegge il Presidente, i dieci membri del Consiglio direttivo e i due Revisori dei conti, con le seguenti modalità:

1. per l'elezione del Presidente ogni socio avente diritto al voto esprime un nome fra i soci e viene eletto chi ottiene il maggior numero di voti;
2. per l'elezione del Consiglio direttivo ogni socio avente diritto al voto esprime un nome fra i soci, vengono eletti i dieci soci che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con

il medesimo criterio i due successivi nell'ordine sono

nominati supplenti e sostituiscono i consiglieri che per qualche motivo lasciassero la carica;

3. per l'elezione dei Revisori dei conti ogni socio avente diritto al voto esprime un nome; vengono eletti i due nominativi che hanno avuto il maggior numero di voti e che non siano già stati eletti consiglieri.

Il Presidente resta in carica per due anni e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi. Egli convoca e presiede le assemblee dei soci e le riunioni del Consiglio direttivo; rappresenta l'Associazione, firma la corrispondenza che impegna direttamente l'Associazione e mantiene i contatti con le associazioni nazionali ed internazionali.

Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e dai dieci consiglieri eletti.

Ciascun consigliere resta in carica due anni e può essere rieletto.

Il consiglio elegge nel suo seno un vice-Presidente, che sostituisce il Presidente nei casi di indisponibilità di quest'ultimo.

In seno al Consiglio direttivo vengono individuate inoltre le seguenti cariche:

- Segretario;
- Tesoriere.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione tutte le volte che lo ritenga utile e comunque almeno due volte l'anno. Può essere convocato anche quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve avere luogo entro un mese dalla richiesta. L'avviso di convocazione deve essere diramato per e-mail, lettera o altro mezzo di comunicazione a tutti i consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata e deve contenere l'indicazione della data, ora e luogo della riunione e l'ordine del giorno.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio direttivo con i consiglieri che intervengono collegati con tecnologia multimediale, alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

- che sia consentito dal Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- che sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare; ricevere e trasmettere documenti.

La riunione si considera formalmente svolta presso il luogo

ove interviene il Presidente.

Per la validità delle riunioni del Consiglio direttivo è necessaria la presenza di almeno cinque consiglieri oltre il Presidente.

Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio direttivo svolge i seguenti compiti:

- esamina i bilanci consuntivi e preventivi preparati dal segretario, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria insieme con una relazione dell'attività svolta;
- attua, per quanto di competenza, le delibere dell'Assemblea e indica le linee generali dell'attività dell'Associazione da proporre ai soci in occasione dell'Assemblea ordinaria;
- assume tutte le iniziative che favoriscano, nell'ambito dei mandati dell'Assemblea, il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- stabilisce la sede dell'Associazione;
- cura la pubblicizzazione delle attività dell'Associazione e ne definisce le modalità ed i contenuti;
- designa le rappresentanze in seno alle Organizzazioni nazionale ed internazionali;
- propone le modifiche di statuto che vanno approvate dall'Assemblea straordinaria;
- ha il potere di stipulare qualsiasi contratto, compatibilmente con le finalità istituzionali, nell'interesse dell'Associazione;
- esprime pareri in merito all'accettazione dei nuovi soci.

Il Consiglio direttivo infine, ove se ne manifesti l'esigenza, nomina nel proprio ambito un comitato esecutivo che coadiuva il segretario nell'attuazione delle delibere del Consiglio direttivo.

Il segretario è scelto dal Consiglio direttivo fra i suoi membri. Egli provvede:

- al disbrigo ed alla firma della corrispondenza ordinaria;
- a tenere aggiornato l'elenco dei soci;
- ad inviare ai soci circolari, comunicati, materiale scientifico e di documentazione;
- a compilare ed inviare ai soci i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo o dell'Assemblea dei soci ed inviarli rispettivamente ai componenti del Consiglio direttivo ed ai soci.

Per adempiere a tali compiti il segretario potrà avvalersi di un ufficio di segreteria, anche con personale dipendente e collaboratori esterni retribuiti; eventuali assunzioni ed incarichi saranno approvati dal Consiglio direttivo su proposta del segretario.

Il tesoriere è scelto dal Consiglio direttivo fra i suoi membri. Egli provvede:

- a tenere l'amministrazione;
- a riscuotere le quote sociali;

• a presentare al Consiglio direttivo la bozza del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il collegio dei Revisori dei conti, composto da due soci, deve vigilare sulla regolare tenuta della contabilità sociale, e sulla rispondenza tra rendiconto finanziario annuale e risultanze delle scritture contabili. I revisori durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Art. 8 -

L'esercizio sociale va dall'1 giugno al 31 maggio di ogni anno (solo per il 2014-2015 l'esercizio sociale sarà dal 1 aprile 2014 al 31 maggio 2015); alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo procederà alla formalizzazione del rendiconto economico e finanziario che dovrà essere approvato dall'Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto, corredato anche dal bilancio preventivo, dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ad ogni associato verrà inoltrata copia via email almeno quindici giorni prima dell'Assemblea.

Art. 9 - Scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

In caso di scioglimento e contestualmente allo stesso, l'Assemblea straordinaria dei soci nominerà un liquidatore e delibererà inoltre in ordine alla destinazione dell'eventuale patrimonio residuo, che dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, secondo quanto disposto dalle leggi vigenti.

Art. 10 - Disposizioni finali.

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia.

F.TI: ELISABETTA CERETTI - MAURO PLESCIA NOTAIO